

Maria Catena Guastella

Avvocato

Studio legale via Firenze, 46 - 97019 Vittoria

tel 0932 862363 fax 0932 862419

C.F. GSTMCT62L52M088Y P.I. 01118200888

e-mail avvocatoguastella@virgilio.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669 e 700 C.P.C.

PER: la sig.ra **MARTORANA Nadia**, nata a Vittoria (RG) il 12/12/1975 (C.F.**MRTNDA75T52M088Z**) ivi residente al viale Volontari della Libertà, 70, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Maria Catena Guastella, (C.F. GSTMCT62L52M088Y), che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente fax n. 0932 802419 o al seguente indirizzo Pec: mariacatena.guastella@pec.ordineavvocaticatania.it, elett. dom presso lo studio della stessa in Vittoria via Firenze, 46

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Nei confronti di **Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/ 2017, ossia di tutti i docenti che in virtù



dell'inserimento della signora Martorana Nadia nelle graduatorie ad esaurimento indicate risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio.

FATTO

La signora Martorana ha conseguito diploma magistrale sperimentale nell'a.s. 1993/1994 presso l'Istituto Magistrale Statale " G. Mazzini" di Vittoria. Il diploma magistrale sperimentale è per, ormai, costante ed acquisito orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, equiparato a tutti gli effetti a quello ordinario (Cons. di Stato sent. n. 2172/2002 , 1769/2003, 3917/2008,7550/2009). Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, ha ribadito che il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge ed ha altresì detto che "... i criteri stabiliti dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." *ergo* i diplomati magistrali "... vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ...". Nessun dubbio sulla validità abilitante del Diploma Magistrale a indirizzo sperimentale Linguistico conseguito entro l'a.s.2001/2002 per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Ripetutamente sul punto si è pronunciato il Tribunale Amministrativo, a cui invero si sono allineati anche i Tribunali del Lavoro, da ultimo il Tribunale del Lavoro di Brescia ha dato piena ragione alle tesi che oggi si sostiene e ha riconosciuto il pieno diritto dei diplomati magistrali ad indirizzo linguistico a beneficiare delle medesime prerogative riconosciute ai diplomati magistrali. Il Tribunale del Lavoro di Tivoli con la sentenza n. 355 del 30 marzo 2016 ha accolto nel merito il precedente pronunciamento avvenuto in fase cautelare e ha disposto **l'inserimento in GaE per il docente abilitato** con diploma.

La Circolare Ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 1991, in merito ai corsi sperimentali degli istituti magistrali, ribadisce che "Tali sperimentazioni rispondono ad una vasta domanda dell'utenza, suscitata, per l'indirizzo linguistico, dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di



questo tipo di scuola. Quest'ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben "spendibile" in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE.”

Il MIUR autorizzò le due sperimentazioni (Socio-psico-pedagogica e Linguistica) in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico era compreso l'insegnamento della lingua straniera, nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

Nel D.L. 16/4/1992 n. 297 viene riconosciuta “...piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.” Ciò significa che, come ricordato nella decisione del Consiglio di Stato N. 2172 del 2002, “la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel D.L. 16/4/1992, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale a pieno titolo ma aggiunge qualcosa in più senza modificarne la tipologia originaria.”

Del resto, così come scritto sopra, relativamente al D.L. 16/4/1992 n. 297, il Diploma di Maturità (o Licenza) Linguistica, rilasciata dagli Istituti Magistrali, è titolo idoneo all'insegnamento poiché non muta la natura del titolo magistrale, ma lo arricchisce con una maggiore conoscenza delle lingue.”

DIRITTO

In via preliminare, appare opportuno rilevare che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) ha cambiato la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle predette graduatorie. Le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti non sono procedure concorsuali, sottraendosi così alla giurisdizione amministrativa e appartenendo invece al Giudice Ordinario. Trattasi,



infatti, di “diritto soggettivo”, avendo come oggetto la pretesa (inserimento in graduatoria) della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l’eventuale assunzione ed i cui fatti costitutivi sono dati dal possesso del titolo (**Consiglio di Stato sez.VI, n. 5794 del 24.11.2014; sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013; Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; TAR Lazio, Roma, Sez.III Bis, n. 4337 del 19.04.2014**). Nel caso che ci occupa la ricorrente chiede l’inserimento in graduatoria, quindi, l’accertamento della illegittimità e la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludono il nominativo della ricorrente, negando alla stessa la possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.

A fugare ogni dubbio, laddove ancora esistente, a sostenere che la presente controversia fa parte delle questioni di competenza del giudice ordinario, Cass. Ordinaria n. 27991/ 2013 e il D.M. 235/2014 che all’art.11, comma 6 recita: “La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”.

FUMUS BONI JURIS

La legge 124/1999 all’art. 1 ha modificato l’assunzione dei docenti da inserire di ruolo nelle scuole, ha soppresso il concorso per soli titoli e trasformato le graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L’accesso ai ruoli del personale è dato per la metà dalle predette graduatorie, al cui interno gli iscritti sono individuati in fasce a seconda dei requisiti posseduti. La terza fascia delle graduatorie permanenti, comprendente coloro che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche solo per acquisire l’abilitazione, ed a coloro che fossero inseriti, al momento dell’entrata in vigore della L.124/1999, in una graduatoria atta alla assunzione per il personale non di ruolo, la L.143/2004 ha permesso l’accesso a tale fascia anche per gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento, è questo il caso della ricorrente che ha conseguito il titolo richiesto.



La legge 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione, e ciò in quanto dal 2007 non sarebbe più stato possibile l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, se non dopo aver esaurito la graduatoria.

La signora Martorana ha conseguito il titolo abilitante nel 1994, antecedentemente alla chiusura delle graduatorie, pur rimanendone fuori per il reiterato e illegittimo rifiuto del Miur a riconoscere valore abilitante al diploma magistrale, sebbene lo stesso avesse tale valore per legge, infatti l'**art.194**, c.1, del D.Lgs. 297/1994 sancisce che “ Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento **del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne**”. La superiore disposizione viene abrogata con la L.226/2005, che tuttavia sancisce che le disposizione non sono abrogate *sic et simpliciter*, ma continuano ad applicarsi per le classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti e conseguentemente agli alunni iscritti (si da giungere all'a.s. 2001/2002); **all'art. 197 c.1** del suddetto decreto legislativo si afferma, ancora, che “ A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità** a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e **dell'istituto magistrale abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare**”. A rafforzare tale assetto normativo è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 175/1997 che nelle premesse afferma che “... è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”, disponendo che il titolo conseguito, nei nuovi istituti, non avrà valore abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari e non sarà idoneo all'insegnamento nelle scuole materne (art.3 c.1). In buona sostanza i titoli di studio conseguiti con maturità a seguito di corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto



magistrale, comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 conservano in via definitiva e permanente il loro valore abilitante e di idoneità. Dello stesso tenore il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n.111 del 15/05/2014) nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 03813/2013 dell'11.09.2013.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 ha definitivamente sancito il valore abilitante del diploma magistrale purchè conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dichiarando altresì l'illegittimità del D.M. 235/2014 laddove non consente agli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione di domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017. Non v'è dubbio, infatti, che la ricorrente, pur essendo abilitata all'insegnamento, ha visto disconosciuto il proprio titolo a causa di una errata applicazione normativa a suo danno, come affermato dal Consiglio di Stato, che riconosce che i diplomati magistrali "...al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante...", la circostanza che tale valore infine viene riconosciuto solo nel 2014, non può impedire l'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali e, pertanto, risulta "... fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie..." le stesse in cui "...avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per le assunzioni a tempo indeterminato ..." (Cons. di Stato n. 1973/2015).

L'efficacia di tale pronuncia è, ovviamente fondamentale per la posizione di chi come la ricorrente, si è vista sottrarre la possibilità di essere inserita nelle Gae, ed ha valore generale nei confronti di tutti coloro che si trovano in tale situazione. L'annullamento attiene al decreto ministeriale avente, quale applicazione amministrativa, contenuto di carattere generale, pertanto



la decisione ha effetto anche nei confronti di chi, non ha impugnato l'atto, ma ne ha interesse. Ciò accade ogniqualvolta siamo di fronte ad atti che trovano una applicazione generalizzata, il cui annullamento non può limitarsi alle singole parti processuali, e pertanto, anche gli effetti di un loro annullamento determina conseguenze *erga omnes*. (Cass. Sez.I 13 marzo 1998 n. 2734: peculiari categorie di atti amministrativi, come quelli che hanno natura regolamentare, e quelli di portata generale, se annullati dispiegano la loro efficacia nei confronti non solo di chi ricorre, ma di tutti coloro che di quell'atto ne sono destinatari). La natura di titolo abilitante era esistente al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, trasformazione operata nel 2006.

La data del 27 aprile 2016 è stata, altresì, significativa, per i diplomati magistrali in quanto si riuniva il **Consiglio di Stato in adunanza plenaria** proprio per esaminare la questione dell'ingresso in Gae di questa categoria di docenti della scuola. In accoglimento del ricorso **n. 9102/2015**, emettendo l'ordinanza **n.1/2016**, i giudici, riuniti in adunanza plenaria, hanno sancito che i diplomati magistrali mantengono il diritto ad entrare nelle Gae e pertanto vanno inseriti nelle Gae. Il CdS ha, quindi, confermato l'orientamento finora espresso dallo stesso Organo di appello della giustizia amministrativa.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che "non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento".



Il punto focale della discussione, incentrato sulla ammissibilità dell'inserimento in GaE dei diplomati, nonostante il blocco ai nuovi inserimenti previsto dalla legge 296/2006, è un problema evidentemente superato dall'Adunanza plenaria.

A dare maggiore sostegno a quanto sinora detto la dicitura apposta sul retro del titolo “ **Il presente diploma ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell’art.4 del D.P.R..31.5.1974, n. 419**”; nonché la risposta del dirigente scolastico dell’istituto Mazzini di Vittoria, il quale in merito alla valenza abilitativa del titolo conseguito presso il proprio istituto entro il 2002, rispondeva riportandosi alla Nota del Miur- Dipartimento per l’Istruzione, Prot. N. 2870 del 26/10/2012, che rinvia nel suo interno alla decisione del Consiglio di Stato sez.VI giurisdizionale, n. 2172/2012, con la quale è stato “... ritenuto valido il titolo “linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.

Un principio che si informa all’imparzialità, al buon andamento ed alla *par condicio* nell’attività della pubblica amministrazione. Il reclutamento previsto dal legislatore non può non essere improntato ai doveri imposti dalla legge, dai diritti e dalla Costituzione, il che porta come logica conseguenza che non può trovare applicazione nei confronti dell’odierna ricorrente una disposizione oggetto di annullamento.

PERICULUM IN MORA

Il mancato inserimento nelle graduatorie della Martorana ha prodotto un danno grave alla ricorrente che si è vista esclusa dalle assunzioni in ruolo, stante il reiterato rifiuto del Miur a riconoscere il dichiarato valore abilitante del diploma magistrale, con grave perdite da parte della aspirante docente, una situazione, che, si sta reiterando permanendo il suo stato estraneo alle Gae,



che non l'ha vista quindi ancora una volta, protagonista o comunque possibile candidata all'assunzione in via indeterminata, stante il reclutamento con la legge denominata la Buona scuola, che ha portato alla stabilizzazione ed all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico presenti nelle graduatorie e degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della legge, attraverso una serie di adempimenti fino alla individuazione dei soggetti da assumere al 50 per cento per ogni graduatoria di merito e ad esaurimento in cui sono inseriti, e, esaurite le due fasi precedenti, ma ciò che è grave che la vede tutt'oggi esclusa anche dall'assunzione che avverrebbe sui posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia a livello nazionale. Tra gli aspiranti docenti chiamati ad esprimere la preferenza fra tutti gli ambiti territoriali, si terrà conto del il punteggio più alto, ed a parità di punteggio il grado di istruzione superiore. In buona sostanza i docenti hanno possibilità di scelta in tutti gli ambiti territoriali italiani, il che porta come logica conseguenza che un aspirante docente anche con un punteggio bassissimo, ad opera delle scelte effettuate dagli altri docenti su base nazionale, può concorrere all'assunzione poiché a base nazionale sugli ambiti prescelti ed ancor più il bandito concorso scuola del 2016, potrebbe ancora più ledere ogni legittima aspettativa della ricorrente, che sebbene in possesso di tutti i requisiti necessari all'ingresso in graduatoria permanente prima, ad esaurimento oggi, sin dal conseguimento del titolo abilitativo ha visto destinatari di contratti a tempo indeterminato moltissimi docenti successivi alla sua abilitazione.

Da qui l'urgenza dell'invocato provvedimento: una decisione successiva non permetterebbe più e definitivamente la partecipazione utile all'immissione in ruolo, ed al contempo determinerebbe l'invalidazione delle operazioni già svolte. Si legittima la scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, dettata dalla mancanza oggettiva di tempo necessario a far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE. Un procedimento ordinario rischia di compromettere, per i tempi dello stesso, i diritti dell'odierna ricorrente di partecipare in modo utile all'ultimissima possibile immissione in ruolo quanto meno nei posti rimasti vacanti, per tutti coloro che sono iscritti nelle GAE. Le *more* di un procedimento



ordinario determinerebbe un pregiudizio irreparabile ed una evidentissima perdita di chance, senza alcuna possibilità di rimedio data l'imminente eliminazione delle stesse graduatorie ad esaurimento prevista dal Governo a fronte della immissione in ruolo di tutti quelli che vi sono inseriti e il contemporaneo espletamento del concorso. Determinazioni diverse comporterebbero l'impossibilità per i docenti precari della stabilizzazione anche dopo molti anni di precariato, con violazione delle direttive comunitarie, dei diritti e delle aspettative di tale personale.

Tutto quanto sopra premesso la signora Martorana Nadia, *ut* sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Ragusa, sez. Lavoro, affinché Voglia, per i motivi sopra esposti, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti, rigettata ogni istanza deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito, in osservanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015, previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE); delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Ragusa classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017 per la parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente, in via cautelare *inaudita altera parte* o in via subordinata, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, ordinare alle amministrazioni convenute l'inserimento della ricorrente



Martorana Nadia nella III fascia delle Gae definitive ed in quelle d'istituto nell'Ambito territoriale di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017 e di ogni altro atto connesso e conseguente per la valutazione di tutti i titoli e servizi sì da permettere la partecipazione al piano straordinario governativo di immissione in ruolo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli aa.ss. 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima ricorrente in virtù della valutazione dei titoli posseduti e previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento ed in quelle d'istituto, condannare le Amministrazioni ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie con decorrenza dall'approvazione delle stesse e nella posizione che sarà individuata con il punteggio conseguito dopo la valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In subordine, laddove la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, così come rettificata per l'effetto dell'inserimento della ricorrente, con decorrenza dalla data di emanazione del piano di immissioni in ruolo del Governo, ai fini di una corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR su base meritocratica del miglior punteggio maturato nelle stesse graduatorie.



Si fa espressa riserva sin d'ora di veder tutelati i propri diritti compreso quello di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per il comportamento illegittimo dell'Amministrazione..

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si allegano:

- 1) Procura alle liti
- 2) Copia del diploma magistrale conseguito nell'a.s. 1993/1994
- 3) Sentenza Consiglio di Stato 1937/2015
- 4) Dichiarazione di certificazione reddituale e allegati documento di riconoscimento e cod.fisc.
- 5) Copia certificazione Unica 2016
- 6) Pec Dirigente Scolastico, prof. G. Bevilacqua del 4.3.2016
- 7) Nota del Miur del 26.10.2012 prot. N. 2870

Vittoria

Avv. Maria Catena Guastella

Istanza per la modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti (ex art.151 c.p.c.).

Sulla base della premessa che: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa per le Classi di concorso Infanzia e Primaria, che in base al piano governativo l'immissione in ruolo prevede la facoltà dei docenti inseriti nelle suddette GAE di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti territoriali Nazionali, che, conseguentemente, ogni candidato ha potuto e può concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, appare necessario che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati alle suddette classi di concorso per tutti i 101 Ambiti territoriali.



La notifica del ricorso secondo i modi ordinari si rende impossibile dato il numero immane di destinatari, la pubblicazione in G.U. appare eccessivamente onerosa per la parte e l'efficacia della notifica per pubblici proclami non pare raggiungere adeguatamente lo scopo per pacifica giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sent. 106 del 19.2.1990), rilevato che l'art.12 l.205/2000 ha previsto la possibilità per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo compreso quello telematico o telefax ai sensi dell'art.151 c.p.c, che il Tar Lazio, recependo tale norma, dispone in casi simili, la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata ed analogamente i Tribunale in Funzione di Giudici del lavoro, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, ritenendo legittimo l'accesso a forme diverse di notifica in applicazione dell'art.151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinchè la S.V.III.ma. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità alternative, ai sensi dell'art.151 c.p.c.,

Voglia

autorizzare la notificazione del ricorso a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del Miur, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e Amministrazione convenuta; sunto del ricorso; indicazione dei contro interessati con la seguente indicazione: tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 ed in particolare, con riferimento alle



suddette classi a quelle dell'ambito di Roma nonché il testo integrale del ricorso ed il decreto di fissazione udienza.

Ai sensi della legge sul Contributo Unificato si dichiara che per la presente controversia di valore indeterminato, il relativo contributo unificato non viene versato per avere la ricorrente un reddito imponibile nell'anno 2015 non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. 115/2002.

Avv. Maria Catena Guastella

